



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma,*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

*Al* Servizio Fitosanitario Regione Sicilia  
Via Cimabue 2  
90145 Palermo

*p.c.* Servizi Fitosanitari Regionali  
Loro sedi

**Oggetto: utilizzo di biomassa legnosa proveniente da estirpazione di olivi infetti di *Xylella fastidiosa*.**

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.9081543 del 01/09/2020

Si fa riferimento alla vostra richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzo della biomassa legnosa proveniente da estirpazione di piante di olivo infette di *Xylella fastidiosa* in impianti di combustione situati al di fuori delle aree demarcate.

Al riguardo, si evidenzia che la trasmissione del batterio *Xylella fastidiosa* avviene esclusivamente per opera di insetti vettori xilemomizi, che si nutrono della linfa grezza dalle parti verdi della pianta. Pertanto, le parti legnose delle piante infette, quali branchie e tronchi, prive di vegetazione non rappresentano un serbatoio di infezione del batterio per i vettori.

Questo aspetto è stato chiarito della L.N. 44/2019, conversione del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, al comma 4 dell'art. 8 -ter. (Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*), che stabilisce che “Le parti legnose, quali branchie e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona”.

Come è noto, è stato recentemente adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), che abroga e sostituisce la decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del suddetto regolamento, relativo alla distruzione delle piante infette, è definito che lo Stato membro può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno al trattamento fitosanitario contro i vettori di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Infatti, il rischio di diffusione della batteriosi attraverso il legname, così come per altre tipologie di merci che vengono movimentate al di fuori dell'area demarcata, è rappresentato dal possibile spostamento accidentale di insetti vettori con i mezzi di trasporto. A tale scopo, sono stati previsti i trattamenti fitosanitari ai sensi del suddetto all'articolo 8, paragrafo 1, che devono essere effettuati prima della rimozione delle piante e nel corso della rimozione stessa.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Alla luce di quanto sopra esposto, lo spostamento al di fuori delle aree delimitate di parti legnose, quali branche e tronchi, prive di vegetazione è consentito se operato in conformità alle disposizioni nazionali e dell'Unione su *Xylella fastidiosa*.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE  
Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005